



COMUNE DI MACELLO

Città Metropolitana di Torino

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

(Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 126/2014 e modifiche operative del D.lgs. 118/2011)

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

PREMESSA

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del D.lgs. 118/2011) prevede, con l'adozione della nuova contabilità potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero di una relazione esplicativa dei contenuti del Bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

- Nuovo Documento Unico di Programmazione DUP;
- Nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
- Nuovi principi contabili, tra i quali quelli della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
- Previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
- Previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;

Tra i nuovi allegati al Bilancio di Previsione è stata inserita la "Nota integrativa", un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La nota integrativa al bilancio di previsione deve presentare almeno i seguenti contenuti:

- a. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b. l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c. l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d. l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e. nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi.
- f. l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g. gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

- h. l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- i. l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j. altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio¹.

A tal fine si evidenzia come sia il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione), abbia già di fatto esplicitato in maniera dettagliata quanto richiesto ai fini di trasparenza e comprensibilità del documento di programmazione, come dettato dalla nuova normativa, specialmente per quanto attiene al punto J).

Di seguito si provvede ad illustrare i singoli punti previsti dal Principio contabile:

- a. *i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;*

Le previsioni del bilancio 2019/2021 sono state effettuate in base ai principi contabili allegati al D.lgs. n. 118/2011 ed ai risultati delle precedenti gestioni di bilancio. Il bilancio è stato costruito distinguendo la parte corrente dagli investimenti, proprio in considerazione della diversa natura e funzione dei due ambiti d'azione. In particolare, nel configurare il bilancio corrente, composto dalle entrate e uscite destinate a garantire il funzionamento dell'ente, è stata rispettata la regola che impone il pareggio, in termini di competenza, delle spese previste in ciascun anno con altrettante risorse di entrata. Questo effetto è stato ottenuto senza applicare il risultato di amministrazione presunto. Sussiste, infatti, il divieto di utilizzare il risultato presunto per finanziare il bilancio corrente, ipotesi invece ammessa, seppure con restrizioni, solo dopo l'approvazione del rendiconto. Per attribuire gli importi ai rispettivi esercizi è stato seguito il criterio della competenza potenziata il quale prescrive che le entrate e le uscite correnti siano imputate negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni attive o passive. Partendo da questa premessa, gli stanziamenti sono allocati degli anni in cui si verificherà questa condizione e rispettando, quando le informazioni disponibili sulle uscite lo consentivano, la progressione temporale nell'esecuzione delle forniture oppure, in via generale, i tempi di prevista maturazione dei debiti esigibili. In particolare, i criteri di massima adottati per imputare la spesa corrente sono stati i seguenti:

- lo stanziamento è collocato nel medesimo esercizio solo se è previsto che l'obbligazione passiva, sorta con il perfezionamento del procedimento amministrativo, diventerà interamente esigibile nello stesso anno;
- per le sole uscite finanziate da entrate a specifica destinazione, se si stima che la prestazione sarà eseguita in un arco di tempo superiore all'esercizio, è stata applicato il principio che richiede di stanziare tra le spese, con la tecnica del fondo pluriennale vincolato (FPV/U) e fino all'esercizio che precede il completamento della prestazione, un importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in futuro (imputazione in C/esercizi futuri);
- sempre nelle situazioni appena descritte, la parte di spesa che si prevede sarà realizzata in ciascun anno, facendo così nascere per lo stesso importo un'obbligazione esigibile, è attribuita al programma di parte corrente di quello stesso esercizio.

Anche le poste del bilancio degli investimenti sono state separate da quelle di parte corrente, e ciò al fine di garantire l'autonomo finanziamento di questi due comparti, così

diversi per origine e finalità. Il bilancio degli interventi in conto capitale si compone dalle entrate e uscite destinate a finanziare l'acquisto, la fornitura o la costruzione di beni o servizi di natura durevole. In tale ambito, è stata rispettata la regola che impone la completa copertura, in termini di stanziamento, delle spese previste con altrettante risorse in entrata. Le spese di investimento, una volta ottenuto il finanziamento, saranno poi registrate negli anni in cui andranno a scadere le singole obbligazioni passive derivanti dal rispettivo contratto o convenzione. Le uscite in conto capitale, di norma, diventano impegnabili solo nell'esercizio in cui è esigibile la corrispondente spesa (principio della competenza potenziata). I criteri generali seguiti per imputare la spesa di investimento sono i seguenti:

- l'intero stanziamento è collocato nel medesimo esercizio solo se è previsto che l'obbligazione passiva, sorta con la chiusura del procedimento amministrativo, diventerà interamente esigibile nello stesso anno;
- se il crono-programma, che definisce lo stato di avanzamento dei lavori, prevede invece che l'opera sarà ultimata in un arco di tempo superiore all'esercizio, è stata applicata la regola che richiede di stanziare tra le spese, con la tecnica del fondo pluriennale vincolato (FPV/U) e fino all'esercizio che precede la fine dei lavori, un importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in futuro (imputazione in C/esercizi futuri);
- sempre nella stessa ipotesi e salvo eccezioni previste dalla norma, la parte di spesa che si prevede sarà realizzata in ciascun esercizio, facendo così nascere per lo stesso importo un'obbligazione esigibile, è stata attribuita al programma di parte investimento di quello stesso anno.

Previsioni di cassa

Il documento contabile è stato redatto in termini di competenza e di cassa solo per il primo anno del triennio, mentre le previsioni dei due esercizi successivi hanno interessato la sola competenza. Per quanto riguarda gli importi effettivamente stanziati, le previsioni sui flussi monetari sono state stimate considerando l'andamento prevedibile degli incassi e dei pagamenti. Dal punto di vista prettamente contabile, le entrate che negli esercizi precedenti a quello di introduzione dei nuovi principi contabili erano state accertate per cassa, in luogo del criterio di competenza, sono state previste continuando ad applicare l'originario criterio, e questo fino al loro esaurimento. Fino a quel momento, pertanto, la previsione di competenza e quella di cassa di queste poste particolari continuerà a coincidere, salvo l'abbandono anticipato di questo criterio in deroga.

Per quanto riguarda la gestione dei movimenti di cassa, tutti i movimenti relativi agli incassi e pagamenti saranno registrati, oltre che nelle scritture contabili dell'ente, anche nella contabilità del tesoriere, su cui per altro grava l'obbligo di tenere aggiornato il giornale di cassa e di conservare i corrispondenti documenti o flussi informatici giustificativi.

Nella parte del Documento Unico di Programmazione riservata all'analisi delle risorse è riportata l'analisi specifica delle previsioni di entrata. Il nuovo principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria prevede l'obbligatorietà di inserire in bilancio degli accantonamenti per passività potenziali (fondi spese e rischi) e l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Il Fondo Crediti di dubbia esigibilità

Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, annesso al D.lgs. 118/2011, al paragrafo 3.3, come integrato dal comma 509 della Legge di Stabilità 2015, dispone che: "Sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc.. Dalla lettura delle norme si evince che, mentre in passato la quantificazione degli stanziamenti del bilancio di previsione doveva essere effettuata nel rispetto dei principi di "veridicità ed attendibilità" (comma 5, art. 162 D. Lgs 267/2000) e quindi "stimando" la possibilità di effettiva realizzabilità delle previsioni, il nuovo ordinamento recato dal D.lgs. 118/2011, pur lasciando sostanzialmente immutata la

precedente normativa per quanto attiene ai “principi” di riferimento, impone di “accertare (logicamente dopo averle previste e iscritte a bilancio di previsione) per l’intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale” correggendone l’effetto distorsivo che potrebbe alterare l’equilibrio sostanziale del bilancio con il Fondo crediti di dubbia esigibilità da quantificarsi a preventivo (stanziamenti) e adeguarsi a consuntivo (accertamenti) sulla base di valutazioni di carattere contabile ed extracontabili. In sintesi, il fondo costituisce, di fatto, un “accantonamento” di risorse finanziarie, finalizzato e vincolato, da effettuare nel presente per potervi attingere nel futuro per compensare la parte di entrate per le quali, presumibilmente, le fasi della “previsione autorizzatoria” (Bilancio di previsione) e quella dell’accertamento (Conto Consuntivo) non si concluderanno con la effettiva riscossione e dovranno essere “stralciate” per insussistenza. In questo contesto, i crediti di dubbia esigibilità possono essere definiti come “posizioni creditorie per le quali esistono ragionevoli elementi che fanno presupporre un difficile realizzo dovuto al simultaneo verificarsi di due distinte circostanze: incapacità di riscuotere e termini di prescrizione non ancora maturati”. La quantificazione dell’ammontare dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, dalla loro natura e dall’andamento del fenomeno negli ultimi esercizi. In termini operativi si deve considerare la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata ritenuta di dubbia esigibilità nell’ultimo quinquennio.

Per quanto riguarda l'individuazione del quinquennio storico l'intervallo è il seguente:

- in presenza dei dati del rendiconto, il quinquennio inizia dall'anno che precede quello di bilancio e prosegue poi a ritroso nel tempo, fino a raggiungere il quinto anno;
- in assenza dei dati del rendiconto, il quinquennio inizia invece dal secondo anno precedente a quello del bilancio, e prosegue poi a ritroso fino al quinto anno.

L’ente ha ritenuto di non avvalersi della possibilità prevista dal punto 3.3 del principio 4/2 allegato al D.Lgs. 118/2011, successivamente modificato dal comma 882 dell’art. 1 della L. 205/2017, che prevede che enti locali, dal 2018 potevano stanziare in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 75 per cento nel 2018, per un importo pari almeno al 85 per cento nel 2019, pari almeno all'95 per cento nel 2020 e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo.

Continuando, come già negli anni precedenti, ad applicare alle poste di bilancio criteri di massima prudenza, anche in considerazione della precedente gestione delle maggiori poste in termini di cassa, si è ritenuto di non utilizzare tale facoltà di graduazione del Fondo, inserendo a bilancio, fin dal primo esercizio, tutte le poste di accantonamento.

Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati dei singoli cespiti.

Entrate correnti

Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

La Legge di Bilancio 2019, Legge n.145/2018, ha rimosso il blocco dei tributi. I Comuni possono aumentare, rispetto all’anno 2015, aliquote e tariffe relative a qualsiasi entrata tributaria. Il Comune di Macello ha comunque mantenuto le previsioni dello scorso anno anche per il triennio 2019/2021.

Si rileva inoltre che il recente art. 11 del DL n. 50/2017 ha introdotto il meccanismo della definizione agevolata delle controversie tributarie (condono fiscale).

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Principali norme di riferimento	Art. 13 del decreto legge n. 201/2011, conv. in legge n. 201/2011 Artt. 7 e 8 del d.Lgs. n. 23/2011 Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013		
Gettito previsto nel triennio	2019	2020	2021
	215.385,00	215.385,00	215.385,00

Proventi recupero evasione tributaria

Il recupero evasione tributaria è riferito alle entrate IMU e sono quantificate in € 11.500,00 per l'anno 2019 e € 8.000,00 per gli anni 2020-2021.

TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013		
Gettito previsto nel triennio	2019	2020	2021
	38.315,00	38.135,00	38.135,00

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013		
Gettito previsto nel triennio	2019	2020	2021
	143.180,00	143.180,00	143.180,00

GETTITO DEL CINQUE PER MILLE

È previsto un importo pari ad € 400,00.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICHE AFFISSIONI

Principali norme di riferimento	Capo I del d.lgs. n. 507/1993		
Gettito previsto nel triennio	2019	2020	2021
	2.000,00	2.000,00	2.000,00

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

Questo fondo è iscritto tra le entrate correnti a seconda di come l'ente sia considerato in riferimento alla perequazione dei fondi (debba cioè contribuire ovvero ne benefici).

Il FSC, istituito con la legge di stabilità per il 2013 dapprima temporaneamente, poi reso stabile dalla legge di stabilità per il 2014, ha sostituito il Fondo sperimentale di riequilibrio e il Fondo perequativo per comuni e province (il quale rimane in vigore esclusivamente per le province) e ha la finalità di ridurre i forti squilibri tra gli enti locali, assicurando l'esercizio delle attività istituzionali e l'erogazione dei servizi pubblici.

Peculiarità del Fondo di Solidarietà Comunale, a differenza del soppresso fondo sperimentale di riequilibrio è quella di essere alimentato con una quota di gettito IMU di spettanza dei comuni.

Il comma 449 dell'art. 1 della Legge n. 232/2016, come modificato dal comma 884 dell'art. 1 della Legge 205/2017, prevede che il FSC sia destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, di cui:

- il 40% per l'anno 2017;
- il 45% per l'anno 2018;
- il 60% per l'anno 2019;
- l'85% per l'anno 2020;
- il 100% a decorrere dall'anno 2021;

da distribuire sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Gli uffici del Ministero dell'Interno hanno definito i nuovi importi del Fondo di solidarietà 2019, secondo le regole di cui Legge 205/2017.

Lo stanziamento previsto a bilancio per l'anno 2019 è pari € 114.000,00 per l'anno 2020 pari a € 114.000,00 e per l'anno 2021 pari a € 114.000,00.

Titolo 2° - Trasferimenti correnti

TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Per il triennio 2019-2021 la previsione è stata calcolata sulla base degli importi definiti per l'anno 2018 stimati in € 52.495,00 per l'anno 2019 e € 45.825,00 per gli anni 2020 e 2021.

Titolo 3° - Entrate extra tributarie

DIRITTI DI SEGRETARIA

Diritti di segreteria percepiti dall'Ufficio Anagrafe per il rilascio di certificati. Importo previsto Euro 4.500,00.

CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Per il canone di occupazione suolo pubblico è prevista un'entrata di € 5.600,00 per gli anni 2019-2021.

PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI

Proventi delle sanzioni amministrative per la violazione di regolamenti previsto per gli anni 2019-2020-2021 €. 2.000,00.

PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

In questa sezione sono contabilizzati i proventi derivanti dai fitti per l'utilizzo beni immobili comunali quantificati in € 39.570,00 per gli anni 2019-2020-2021.

PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEGLI ILLECITI

Questa voce si riferisce sostanzialmente alle sanzioni per violazioni al codice della strada ai sensi dell'ex art. 208, quantificate in € 4.000,00 per gli anni 2019-2020-2021.

Titolo 4° - Entrate in conto capitale

ENTRATE DA PERMESSI DI COSTRUIRE

In questa voce sono classificati gli ex-oneri di urbanizzazione il cui importo è stato previsto in € 20.000,00 per l'anno 2019 e in € 10.000,00 per l'anno 2020.

PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI

Per i proventi di concessioni cimiteriali è stata prevista una spesa un'entrata per l'anno 2019 pari a € 20.000,00.

MONETIZZAZIONI

Si riferiscono a somme che vengono corrisposte per il rilascio dei titoli abilitativi in materia di edilizia in alternativa alla realizzazione delle opere, previsti € 2.000,00 per l'anno.

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Per l'anno 2019, ai sensi dell'art.1, comma 107 della legge n.145 del 30 dicembre 2018, legge di bilancio 2019, è prevista un'entrata pari a € 40.000,00 per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale.

Titolo 9° - entrate per conto di terzi e partite di giro.

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

Titolo 1 - Spese correnti

Macroaggregati di spesa	PREVISIONI DI BILANCIO		
	Previsione esercizio 2019	Previsione esercizio 2020	Previsione esercizio 2021
Redditi da lavoro dipendente	149.335,00	144.428,00	144.428,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	12.039,00	11.694,00	11.694,00
Acquisto di beni e servizi	425.297,00	420.897,00	426.897,00
Trasferimenti correnti	112.390,00	109.220,00	109.765,00
Trasferimenti di tributi	-	-	-
Fondi perequativi	-	-	-
Interessi passivi	2.393,00	1.772,00	1.212,00
Altre spese per redditi da capitale	-	-	-
Rimborsi e poste correttive delle entrate	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Altre spese correnti	22.556,00	25.208,00	25.056,00
TOTALE	736.510,00	725.719,00	731.552,00

**SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA ANNO 2019 - 2021**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021	
		Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente
101	TITOLO 1 - Spese correnti						
	Redditi da lavoro dipendente	149.335,00	0,00	144.428,00	0,00	144.428,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	12.039,00	0,00	11.594,00	0,00	11.594,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	425.297,00	0,00	420.897,00	0,00	426.897,00	0,00
104	Trasferimenti correnti	112.390,00	0,00	109.220,00	0,00	109.765,00	0,00
105	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	2.393,00	0,00	1.772,00	0,00	1.212,00	0,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
110	Altre spese correnti	22.556,00	0,00	25.208,00	0,00	25.056,00	0,00
100	Totale TITOLO 1	738.610,00	0,00	726.719,00	0,00	731.662,00	0,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	75.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
203	Contributi agli investimenti	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	3.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
200	Totale TITOLO 2	82.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 4 - Rimborsi Prestiti						
401	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12.897,00	0,00	13.518,00	0,00	7.685,00	0,00
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	Fondi per rimborsi prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Totale TITOLO 4	12.897,00	0,00	13.518,00	0,00	7.685,00	0,00
	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere						
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
500	Totale TITOLO 5	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro						
701	Uscite per partite di giro	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	59.100,00	0,00	59.400,00	0,00	59.400,00	0,00
700	Totale TITOLO 7	212.100,00	0,00	212.400,00	0,00	212.400,00	0,00
TOTALE TITOLI		1.093.607,00	0,00	1.011.837,00	0,00	1.001.837,00	0,00

Vengono sinteticamente analizzati i macroaggregati principali:

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

I costi relativi ai redditi da lavoro dipendente sono stati valutati sull'andamento presunto dell'anno 2018 (non avendo ancora il bilancio consuntivo), quantificati in:

- € 149.335,00 per l'anno 2019;
- € 144.428,00 per gli anni 2020-2021;

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

In questa voce sono classificate, come poste principali:

- IRAP dovuta sulle retribuzioni lorde erogate ai dipendenti;
- tassa di circolazione sui veicoli, calcolata sul parco mezzi in dotazione all'ente;
- imposta di bollo e registrazione, calcolata sull'andamento storico dei contratti e sugli atti da registrare in qualità di soggetto passivo d'imposta.

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi: a titolo di esempio, i carburanti per i mezzi, la cancelleria, l'equipaggiamento ed il vestiario, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi informatici). Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese per incarichi professionali e quelle relative ai contratti di appalto per l'erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal personale dell'ente (mensa e trasporto scolastico, manutenzione del patrimonio comunale, servizi per il settore sociale, organizzazione di manifestazioni turistiche e culturali, gestione del servizio idrico integrato, ecc.). Le previsioni sono state calcolate sulla base dei contratti di appalto in essere attuali e sul fabbisogno storico delle spese. È risultato necessario calibrare le previsioni in maniera sempre più precisa e contenuta, vista la perdurante riduzione delle risorse disponibili, a fronte dei numerosi tagli imposti dalla finanza centrale.

TRASFERIMENTI CORRENTI

In questa voce risultano classificati i contributi annualmente riconosciuti dall'ente a terzi.

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE

In base alla nuova classificazione di bilancio di cui al D.lgs. 118/2011, in questo macroaggregato sono classificati gli sgravi, i rimborsi e i trasferimenti di quote indebite ed inesigibili di imposte ed entrate e proventi diversi. La previsione viene fatta prudenzialmente sulla base del trend storico.

ALTRE SPESE CORRENTI

In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati.

Fondo di riserva - comprende il fondo di riserva di cassa: lo stanziamento pari a € 2.300,00 rispetta i limiti previsti dall'art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio; ai sensi del comma 2bis del citato art. 166, la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Fondo di riserva di cassa: pari a € 2.300,00 con la nuova contabilità armonizzata, a seguito della reintroduzione della previsione di cassa, è stato previsto l'obbligo di stanziare nel primo esercizio del bilancio di previsione finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo (art. 166 comma 2quater TUEL).

Fondo per rinnovi contrattuali: stimati per:

- € 2.050,00 per l'anno 2019;
- € 2.600,00 per l'anno 2020;
- € 3.055,00 per l'anno 2021.

Titolo 2 – Spese in conto capitale

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

In questa voce sono classificate le spese relative alla realizzazione di nuove opere, agli interventi di manutenzione straordinaria ed alle spese di progettazione previste nel piano delle opere pubbliche, tenendo conto delle spese finanziate a mezzo del fondo pluriennale vincolato, e le spese re-imputate da esercizi precedenti.

Il Dup comprende e recepisce la programmazione triennale analizzando le poste inserite e i relativi finanziamenti.

Titolo 3 – Spese per incremento attività finanziarie

Non sussiste la fattispecie.

Titolo 4 – Rimborso di prestiti

Il rimborso di prestiti nel 2019 è pari a € 12.897,00, nel 2020 € 13.518,00 e 2021 € 7.685,00.

Titolo 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto

Per il triennio 2019-2021 l'importo stanziato è di € 50.000,00

Titolo 7 – Spese per conto di terzi e partite di giro

Le spese per conto di terzi e partite di giro, come indicato nella parte entrata, sono state previste a pareggio con le relative entrate.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata

In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

- 1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
- 2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo). Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa.

In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell'esercizio in cui si prevede di realizzare l'investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e nel PEG (per gli enti locali), è "intestato" alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità.

Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.

L'art. 37 del D.L. n. 50/2017 ha modificato l'art. 1, comma 467, della legge n. 232/2016 (la legge di bilancio 2017) nel seguente modo: *"Le risorse accantonate nel fondo pluriennale di spesa dell'esercizio 2015 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016 purché riguardanti opere per le quali l'ente abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa e a condizione che il bilancio di previsione 2017-2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l'esercizio 2017 non sono assunti i relativi impegni di spesa."*

Tale normativa non si riferisce ai fondi pluriennali vincolati di spesa costituiti nel 2017, bensì ai fpv di spesa costituiti nel 2016.

Dunque, il comma 467 citato può riferirsi alle seguenti tipologie:

- gare per investimenti avviate entro il 31.12.2016 per le quali non si è giunti all'aggiudicazione entro il 31.12.2017;
- quadri economici prenotati entro il 31.12.2017 mediante l'assunzione di impegni di spesa diversi dalla progettazione per i quali non si è giunti all'aggiudicazione entro il 31.12.2017.

Il fondo pluriennale iscritto in entrata nel triennio è pari a:

FPV	2019	2020	2021
FPV – parte corrente	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FPV – parte capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

1) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

- l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
- gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
- gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

La proposta di bilancio 2019-2021 viene presentata prima dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2018, al momento non si dispone del dato dell'avanzo di amministrazione del 2018 accertato ai sensi di legge.

L'equilibrio complessivo della gestione 2019-2021 è stato pertanto conseguito senza applicare il risultato di amministrazione a destinazione libera.

Si riporta la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione:

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)***

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2018	474.970,50
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2018	5.347,99
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2018	1.197.878,83
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2018	894.454,53
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2018	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2018	36.969,48
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2018	0,00
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2018 e alla data di redazione del bilancio dell'anno 2019	820.712,27
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2018 ⁽¹⁾	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018 ⁽²⁾	820.712,27

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018		
Parte accantonata ⁽³⁾		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018 ⁽⁴⁾	105.202,21
	Accantonamento residui perenti al 31/12/2018 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾	0,00
	Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti ⁽⁵⁾	0,00
	Fondo perdite società partecipate ⁽⁵⁾	0,00
	Fondo contenzioso ⁽⁵⁾	0,00
	Altri accantonamenti ⁽⁵⁾	6.977,77
	B) Totale parte accantonata	112.179,98
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	101.567,35
	Altri vincoli	0,00
	C) Totale parte vincolata	101.567,35
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata a investimenti	0,00
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	606.964,94

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018		
Utilizzo quota vincolata		
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Utilizzo altri vincoli	0,00
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

2) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;

Nell'ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria non sono previsti interventi finanziati con ricorso all'indebitamento.

3) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;

CONSORZI

Nome	Attività
C.I.S.S. di Pinerolo	Servizi socio assistenziali
Consorzio ACEA Pinerolese	Raccolta e smaltimento rifiuti

SOCIETA' DI CAPITALI

Nome	%
ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	0,869
ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.	0,869
ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	0,869
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	0,0002

ENTRATE E SPESE NON RIPETITIVE

Le entrate non ricorrenti, secondo i nuovi principi contabili del D.lgs. 118/2011 e s.m.i. e secondo i concetti di contabilizzazione delle medesime, rilevabili anche in sede di compilazione del questionario SIQUEL della Corte dei Conti, devono avere destinazione a finanziamento di spesa non ricorrente in quanto potrebbero, con un utilizzo non coerente, determinare situazioni di squilibrio di bilancio tendenziale. In alternativa possono finanziare spesa di investimento.

È utile comunque evidenziare che la giurisprudenza contabile considera “non ricorrenti” le entrate che eccedono la normale e storicizzata entità di “accertamenti” contabili ed ora, in funzione dei nuovi principi contabili, anche al netto delle quote vincolate a FCDE, qualora sussistano situazioni di crediti di difficile esazione.

Le indicazioni ARCONET per la redazione del Bilancio di previsione e per la nota integrativa al bilancio medesimo, ritengono che tale specifico argomento debba essere trattato e posto in evidenza.

PIANO DEGLI INDICATORI

L'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le Regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottino un sistema di indicatori semplici, denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni. In attuazione di detto articolo, sono stati emanati due decreti, del Ministero dell'economia e delle Finanze (decreto del 9 dicembre 2015, pubblicato nella GU n.296 del 21.12.2015 - Suppl. Ordinario n. 68) e del Ministero dell'interno (decreto del 22 dicembre 2015), concernenti, rispettivamente, il piano degli indicatori per:

- le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (allegati 1 e 2) e i loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria (Allegati 3 e 4);
- gli enti locali (allegati 1 e 2) e i loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria (Allegati 3 e 4).

Il Piano degli indicatori, parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio degli enti, è presentato dalle Regioni e dai loro enti ed organismi strumentali entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto. Gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il Piano degli indicatori al bilancio di previsione e al rendiconto della gestione.

SUPERAMENTO DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA

La legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018) ha sostanzialmente eliminato i vincoli derivanti dal patto di stabilità prima e dal saldo di finanza pubblica poi.

Il comma 821 dell'art. 1 della L. 145/2018 dispone che, dall'esercizio 2019, gli enti locali si considerino in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; tale Informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Inoltre, il comma 820, della stessa norma dispone che, a decorrere dal 2019, in attuazione della Corte Costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) utilizzino in modo pieno sia il

Fondo Pluriennale Vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio.

4) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

L'Ente non ha rilasciato garanzie a favore di organismi partecipati.

5) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

Non sono previsti nel bilancio di previsione 2019-2021 oneri e impegni finanziari derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati.

Macello,

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa Drusian Laura)